



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

SOMMARIO

Art.1 - Oggetto del Regolamento

Art.2 - Soggetto attivo

Art.3 - Soggetti passivi

Art.4 - Criteri di calcolo dell'addizionale

Art.5 - Variazione dell'aliquota

Art.6 - Modalità di versamento

Art.7 - Efficacia

Art.1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n.3), dall'Art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento al legge 27 luglio 2000 n.212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'art.1 del d.lgs. 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall'art.1, comma 142, della L. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007).
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art.2 Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Castel di Lama, ai sensi del d.lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.3 Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Castel di Lama, alla data del 1^a gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art.4 Criteri di calcolo dell'Addizionale

1. L'Addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art.5 Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,50 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti.
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Interno.

Art.6 Modalità di versamento

1. Il versamento dell'Addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota determinata dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 2 e 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n.360.

Art.7 Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art.52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, il 1^a gennaio 2007.